

dichiarate detenute all'estero.

Ciò detto, il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate individua i criteri per la formazione delle liste selettive per i controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, definendo i principali elementi posti a base dell'attività di analisi del rischio con riferimento a tale tipologia di contribuenti.

In particolare, l'Agenzia detta quasi una road map di quella che sarà nei prossimi anni la propria attività di controllo, affermando che la stessa sarà prioritariamente indirizzata nei confronti dei soggetti, sia richiedenti l'iscrizione all'AIRE sia che l'abbiano richiesta a far data dal 1 gennaio 2010, che presentano significativi elementi segnaletici di una effettiva permanenza in Italia. Tali elementi saranno valutati in combinazione tra loro, in base alla relativa specifica rilevanza. Ai fini della individuazione delle attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati, assumono particolare rilievo i dati pervenuti, nell'ambito dello scambio automatico di informazioni, dalle Autorità fiscali estere, sulla base delle direttive europee e degli accordi internazionali.

Il Provvedimento individua n. 13 criteri che verranno utilizzati per la formazione delle liste selettive, basati su elementi che evidenziano la permanenza dei soggetti in Italia; con più precisione gli elementi che verranno valutati sono:

1) residenza dichiarata in uno degli Stati e territori a fiscalità privilegiata, individuati dal decreto del Ministro delle finanze 4 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999. Al riguardo bisogna evidenziare che gli accordi stipulati in vista della prima voluntary disclosure tra Italia e alcuni Paesi a fiscalità privilegiata per lo scambio automatico di informazioni non hanno comportato l'uscita di tali Paesi dalla c.d Black list;

[libprof code="59" mode="inline"]

2) movimenti di capitale da e verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale di cui al D.L. 167/90;

- 3) informazioni relative a patrimoni immobiliari e finanziari detenuti all'estero, trasmesse dalle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito di Direttive europee e di Accordi di scambio automatico di informazioni;
- 4) residenza in Italia del nucleo familiare del contribuente;
- 5) atti del registro segnaletici dell'effettiva presenza in Italia del contribuente;
- 6) utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive;
- 7) disponibilità di autoveicoli, motoveicoli e unità da diporto;
- 8) titolarità di partita Iva attiva;
- 9) rilevanti partecipazioni in società residenti di persone o a ristretta base azionaria;
- 10) titolarità di cariche sociali;
- 11) versamento di contributi per collaboratori domestici;
- 12) informazioni trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione unica e con il modello dichiarativo 770;
- 13) informazioni relative a operazioni rilevanti ai fini IVA, comunicate ai sensi dell'articolo 21 del D.L n. 78/2010.

E' evidente che la sussistenza di uno o più di tali elementi permetta facilmente di supporre la permanenza dei cittadini in Italia nonostante l'iscrizione all'AIRE.

A ben vedere l'Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente adottato i principali criteri di collegamento individuati dai giudici di merito allorquando nel corso degli anni siano stati chiamati ad accertare l'effettività della residenza fiscale estera di cittadini iscritti all'AIRE. Si ricorda infatti che sulla base di quanto disposto dall'articolo 2 del Testo unico sulle imposte sui redditi *"si considerano residenti [in*

Italia] le persone che per la maggior parte del periodo di imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”. Se l’iscrizione all’AIRE e la residenza sono considerate situazioni di fatto, i giudici di merito sono stati chiamati a interpretare il concetto civilistico di domicilio e da tale attività è spesso discesa l’attribuzione ad elementi oggettivamente deboli (come ad esempio la disponibilità di un’autovettura in Italia) della capacità di radicare fiscalmente un contribuente in Italia, con il conseguente ampliamento dei confini della residenza fiscale.

In conclusione, si può presumere che nei prossimi anni l’Agenzia dell’Entrate concentrerà i propri sforzi nella verifica della regolarità dei patrimoni detenuti all’estero da soggetti iscritti all’AIRE nel passato e ciò in ragione del decorso del periodo prescrizioneale.

16 marzo 2017

Alessandro Diani - Studio legale Quagliariella & Associati